



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA  
UFFICIO II

**Avviso pubblico per la cessione delle partecipazioni societarie detenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca nelle società Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca r.l., ai sensi e per gli effetti del piano di ricognizione ex art. 24 del TUSP adottato con decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018 e del successivo DPCM n. 4772 del 7 agosto 2024**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

**VISTA** la legge 27 ottobre 1993, n. 432, recante “*Istituzione del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato*” e, in particolare, l’articolo 3, rubricato “*Conferimenti al Fondo*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*” ;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca*”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 179 del 29-3-2023 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero dell'università e della ricerca;

**VISTO** il DPCM n. 194 del 12 agosto 2024 di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale della ricerca al dott. Vincenzo DI FELICE;

**VISTA** la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, recante “*conversione in legge, con modificazioni, de, D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato*”, che ha istituito il Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito, FSRA), successivamente denominato Fondo per le agevolazioni alla ricerca (di seguito, FAR), confluito nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito, FIRST), istituito dall'articolo 1, commi 870-874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allocato nello stato di previsione dell'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito, MIUR);

**VISTO**, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lett a), della citata legge n. 1089 del 1968, recante l'individuazione degli strumenti di sostegno pubblico alle attività di ricerca industriale, tra cui la partecipazione, attraverso le risorse FSRA, al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi, con l'obiettivo di promuovere iniziative di ricerca e sviluppo in vari settori tecnologici, attraverso il coinvolgimento di attori che potessero assumere un ruolo di raccordo tra la ricerca pubblica e le imprese;

**CONSIDERATO** che le modalità di gestione del Fondo istituito nel 1968 per promuovere specifici meccanismi di sostegno alle attività di ricerca in capo industriale, con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire, depositati presso l'IMI – Istituto mobiliare italiano, erano demandate ad una convenzione stipulata tra il Ministero e l'IMI medesimo;

**CONSIDERATO** che il MIUR, in forza del citato articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, acquisiva, per il tramite dell'IMI, quote di partecipazione al capitale di nove società attive nei settori biomedico, alimentare, tessile, tra cui TECNOALIMENTI società consortile per azioni, nella misura del 20% e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L., nella misura del 40%;

**VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante il “*Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori*”, e, in particolare, l'articolo 9, commi da 1 a 3, secondo cui “1. Agli interventi di sostegno di cui al presente titolo possono continuare ad accedere i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, nonché le società di ricerca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il cui statuto si conforma alle disposizioni del codice civile per le società di capitali e il cui oggetto sociale può ricomprendere anche attività produttive al fine di agevolare le dismissioni della partecipazione azionaria del MURST. 2. Restano valide fino alla scadenza, integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, affidate dal MURST, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le attività di cui all'articolo 7, comma 1. 3. Entro il 31 dicembre 1999 il MURST assume la gestione diretta delle attività svolte in regime di convenzione dell'IMI (ora San Paolo – IMI), ovvero nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 6, comma 2, è deliberato l'affidamento di tali attività a terzi mediante appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di conclusione della procedura di appalto, è risolta di diritto la convenzione

*con l'Istituto mobiliare italiano (IMI), di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli articoli 4,5,6,7,9 e 11 del D.M. 8 agosto 1997 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dall'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale sociale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni”;*

**RILEVATO**, pertanto, che, sulla base di quanto sancito dall'articolo 9, comma 3, del sopra citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le partecipazioni societarie detenute dall'allora MURST in forza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 avrebbero dovuto essere oggetto di dismissione entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 1999;

**VISTO** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, gli articoli 60 e seguenti, con i quali è stato espressamente abrogato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ed è stata contestualmente prevista l'introduzione di una nuova disciplina quadro del sistema delle agevolazioni alla ricerca di competenza del MIUR, nell'ambito del più ampio strumento del FIRST;

**VISTO** il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, recante “*Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62, e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*”, che ha introdotto, tra l'altro la nuova disciplina delle agevolazioni erogate dal MIUR a valere sul Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), nell'ambito del FIRST, individuando criteri di utilizzo e gestione del fondo citato, per effetto dei quali non è più previsto alcun ruolo attivo in capo alle società a suo tempo costituite dal Ministero in forza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

**CONSIDERATO** che, con l'adozione del suddetto decreto ministeriale n. 115 del 2013, il MIUR ha, implicitamente, ritenuto la titolarità della propria partecipazione al capitale delle società TECNOALIMENTI società consortile per azione e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L. non più necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, in ragione della mutata cornice normativa che ne aveva originariamente legittimato la loro costituzione;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n.

135, che ha dettato una specifica disciplina in materia di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche;

**VISTO** il rinnovato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (di seguito TUSP), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 4, comma 1, del TUSP, si sensi del quale “*le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”;

**VISTO** il comma 2 del citato articolo 4 del TUSP, le cui disposizioni, nel declinare le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, stabiliscono che, nei limiti indicati dal comma 1 dello stesso articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività: “*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

**VISTO** l’articolo 24 del TUSP, rubricato “*Revisione straordinaria delle partecipazioni*”, e in particolare il primo comma, il quale stabilisce che “*le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate*”.

**VISTI**, altresì, i commi 1 e 2 dell’articolo 20 del TUSP, i quali prevedono, rispettivamente, che “*Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al*

*comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15” e che “I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

**VISTO** il decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 24 del TUSP, con cui il Ministero ha: i) approvato la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175; ii) sancito di dover procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute in TECNOALIMENTI S.C.P.A. per il 20% del capitale sociale e in NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L., per il 40% del capitale sociale, acclarata la loro estraneità alle fattispecie dell'articolo 4, comma 2, del TUSP;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 24 del TUSP, al comma 5, per il socio pubblico fa “*salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione*”, anche in caso di mancata alienazione entro il termine di un anno dalla ricognizione delle società pubbliche in cui al comma 1 del medesimo articolo;

**CONSIDERATO** che il provvedimento di revisione straordinaria di cui al precedente punto ha disposto di procedere all'alienazione delle partecipazioni in TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L. con le modalità di cui agli articoli 10 e 7, del TUSP;

**VISTO** l'articolo 10 del TUSP, secondo cui, al primo comma, “*Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1*” e, al secondo comma, “*L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto*”;

**VISTO**, il Regio Decreto n. 827/1924 e s.m.i. che dispone la disciplina generale di contabilità di Stato e che prevede lo strumento dell'asta pubblica per ipotesi analoghe a quelle dell'alienazione delle partecipazioni dello Stato;

**VISTO**, l'articolo 73, comma 1, lettera c) del succitato R.D. n. 827/1924 e s.m.i., il quale dispone che *“L'asta, secondo le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene [...] c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta”*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 7, comma 1, lettera a) il quale prevede che *“La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali”*;

**VISTO** l'articolo 9, comma 1, del TUSP, in forza del quale *“Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale”*;

**VISTO** l'articolo 26, comma 12, del TUSP, secondo cui *“Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”*;

**VISTO** il parere n. 103560 del 19 febbraio 2020, reso dall'Avvocatura generale dello Stato in risposta ai quesiti posti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 108123 del 9 dicembre 2019, con cui è stato confermato in capo al Ministero dell'economia e delle finanze il ruolo di amministrazione titolare della competenza a dare impulso all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), del TUSP, che dovrà essere concertato con il MIUR, finalizzato alla dismissione delle due partecipazioni societarie di cui al presente provvedimento, in disparte ogni ulteriore considerazione concernente il mancato completamento della concentrazione dell'assetto proprietario delle partecipazioni dello Stato previsto dall'articolo 26, comma 12, del TUSP;

**VISTI** gli statuti di TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L.;

**CONSIDERATO** che, sul piano della disciplina del codice civile, vige il principio cardine della libera circolazione delle partecipazioni societarie;

**VISTO** il paragrafo 2 della parte dispositiva del citato decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del TUSP;

**VISTO** il DPCM n. 4772 del 7 agosto 2024 recante la disciplina della dismissione delle partecipazioni societarie del MUR in TECNOALIMENTI S.C.P.A. e NEXT TECHNOLOGY TECNOESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L e registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2024 al n. 1330;

**RITENUTO** necessario, pertanto, procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute dal Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR) nelle società TECNOALIMENTI S.C.P.A. per il 20% del capitale sociale e in NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETA' NAZIONALE DI RICERCA R.L., per il 40% del capitale sociale;

### **Art. 1**

#### **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Con il presente Avviso il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito "MUR") intende avviare le procedure di dismissione delle partecipazioni di sua proprietà nelle Società istituite ai sensi dell'art., comma 1, lett. d) della legge 17 febbraio 1982 n. 46, e comunque meglio identificate al successivo articolo 2 del presente Avviso, mediante invito ad offrire rivolto a qualificati operatori economici e secondo le modalità di seguito indicate.
2. Il presente Avviso è adottato conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e nel pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
3. L'Avviso è pubblicato in attuazione del DPCM n. 4772 del 7 agosto 2024 che ha autorizzato la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dal MUR ai sensi degli articoli 7 e 10 del succitato D.Lgs. 175/2016.
4. Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né sollecitazione all'investimento, ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 58/1998. In particolare, la pubblicazione del presente Avviso e le eventuali offerte ricevute non comportano alcun obbligo o impegno di procedere da parte del MUR all'alienazione delle quote di cui ai lotti riportati al successivo articolo 2 e, per gli interessati, alcun diritto e/o pretesa nei confronti dell'Amministrazione.
5. Il Ministero si riserva, a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, ed in ogni momento, la facoltà di interrompere la procedura di cessione, anche limitatamente ad un singolo lotto, senza che per tale motivo gli interessati all'acquisto possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute.

### **Articolo 2**

#### **(Lotti oggetto della procedura, informazioni sulla partecipazione, sulle società e sulle condizioni di cessione)**

1. Il MUR garantisce la piena proprietà delle quote oggetto della presente procedura di cui ai lotti di seguito indicati, nonché la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli reali di sorta.
2. Come specificato in premessa, le partecipazioni sono detenute dal Ministero per il tramite di Intesa Sanpaolo, istituto bancario convenzionato con il Ministero per la gestione del fondo di

cui alla legge n. 1089 del 1968 e con il quale sono state istituite successivamente le società di ricerca oggetto del presente Avviso.

3. Per entrambi i lotti il prezzo a base d'asta è quantificato con riferimento alla percentuale del valore nominale della partecipazione al capitale sociale delle società, come indicato nei rispettivi verbali di approvazione dell'ultimo bilancio. Tale scelta è avvenuta in conformità allo scopo sociale di entrambe le società, il cui fine principale è quello della promozione della ricerca e di collaborazione con le imprese e gli enti di settore di riferimento. Peraltro, per la TECNOALIMENTI S.C.P.A. lo statuto prevede espressamente che *“Nel rispetto delle finalità che la società persegue ed in considerazione dello scopo mutualistico dell'attività consortile che la società svolge il “prezzo massimo” che potrà essere richiesto dal socio proponente dovrà essere determinato con riferimento al valore nominale dell'azione”* (paragrafo 7.4).
4. Sono oggetto della presente procedura i seguenti lotti:

**Lotto 1 – TECNOALIMENTI S.C.P.A.**

<b>Denominazione Società</b>	<b>TECNOALIMENTI S.C.P.A.</b>
C.F./P.IVA	01213260878/13149660154
Capitale sociale	Euro 780.000,00
Quota di partecipazione in percentuale del capitale sociale	20%
Valore nominale della quota	Euro 156.000,00
Prezzo base della partecipazione richiesto	Euro 156.000,00 (pari al 20% del capitale sociale della società)
Durata della società	31/12/2050
Oggetto sociale	Promozione, proposta e svolgimento di programmi di ricerca applicata all'industria alimentare.
Condizioni statutarie in materia di trasferimento delle quote della Società	<i>“Il trasferimento delle azioni a terzi, purché con attività di sviluppo e di miglioramento e nell'interesse del settore agro-alimentare, con determinazione e cultura della ricerca, e con intento di essere consorziatamente operativi dovrà essere autorizzato mediante espressione di gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione. Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, o qualora il suo ingresso in Società possa risultare pregiudizievole al</i>

	<p><i>perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della Società o degli altri Soci” (Paragrafo 7.2)</i></p> <p><i>“Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da ammettere in caso di aumento del capitale o di diritti di prelazione sull'eventuale inoptato, spetta agli altri soci il diritto di prelazione e, nel caso in cui esso non venga esercitato, deve essere espresso il gradimento al trasferimento, da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni sopra elencate” (paragrafo 7.3)</i></p>		
Risultato di gestione degli ultimi tre esercizi fino al 31.12.2023	Euro 34.392,00	Euro 27.344,00	Euro 50.674,00

**Lotto 2 – NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L.**

<b>Denominazione Società</b>	<b>NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE SOCIETÀ NAZIONALE DI RICERCA R.L.</b>
C.F./P.IVA	00640450482/00241130970
Capitale sociale	Euro 647.120,13
Quota di partecipazione in percentuale del capitale sociale	40%
Valore nominale della quota	Euro 258.847,95
Prezzo base della partecipazione richiesto	Euro 258.847,95 (pari al 40% del capitale sociale della società)
Durata della società	31/12/2050
Oggetto sociale	Svolgimento di attività ausiliarie all'industria da realizzarsi mediante lo studio, la ricerca, la consulenza e l'assistenza alle imprese sul piano economico-tecnico, nonché trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche.
Condizioni statutarie in materia di trasferimento	<i>“Qualsiasi negozio traslativo inter vivos, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia a oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine</i>

delle quote della Società	<p><i>sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione di terzi dell'aumento di capitale di cui all'art 5.2 del presente statuto è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società"</i> (paragrafo 7.1)</p> <p><i>"Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo"</i> (paragrafo 7.4)</p>		
Risultato di gestione degli ultimi tre esercizi fino al 31.12.2023	Euro 36.377,00	Euro 9.251,00	Euro 11.220,00

### **Articolo 3**

#### **(Operatori economici ammessi alla presentazione delle domande)**

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura:
  - persone fisiche che agiscono in nome proprio o in nome e per conto di terzi con procura speciale o che agiscano per persona da nominare;
  - persone giuridiche, enti pubblici (compresi gli enti territoriali), le associazioni, le fondazioni, le fondazioni bancarie, le imprese costituite in forma collettiva e individuale esercenti direttamente e/o indirettamente, attività nei settori di competenza, o complementari o correlabili, di ciascuna delle Società.
2. Possono presentare domanda di partecipazione, in ogni caso, i soli operatori economici che rientrino nelle disposizioni di cui agli Statuti societari che possono essere richiesti in visione presso il Responsabile del procedimento.
3. L'operatore economico, nel caso si tratti di persona giuridica, è tenuto inoltre a produrre la dichiarazione di cui all'Allegato 3 al presente Avviso.
4. Sono esclusi – in ogni caso - dalla presente procedura gli operatori economici che, direttamente o in persona dei propri legali rappresentanti e/o di uno o più dei propri amministratori, si trovino in condizioni di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione. In particolare, sono esclusi dalla procedura coloro i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:
  - i) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni, oppure versino in stato di sospensione

- dell'attività commerciale;
- ii) nei cui confronti sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla vigente legislazione antimafia e, segnatamente, dal D. Lgs. 159 del 2011 e ss.mm.ii.;
  - iii) di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica di cui agli artt. 94 e seguenti del d.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici);
  - iv) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii.
5. L'operatore economico interessato, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione autorizza sia in proprio, sia per conto dei legali rappresentanti e amministratori, il MUR ad accedere a tutte le banche dati ed ai sistemi informatici, comunque, disponibili alle Pubbliche Amministrazioni per richiedere i dati e documenti necessari o utili a verificare l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente articolo.

#### **Articolo 4**

##### **(Prezzo a base d'asta. Criteri per le offerte e per l'aggiudicazione)**

1. Per l'acquisto delle quote oggetto della presente procedura, il prezzo a base d'asta è quantificato in euro 156.000,00 per il Lotto 1 e in euro 258.847,95 per il Lotto 2.
2. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'Amministrazione provvederà eventualmente a nominare una Commissione giudicatrice per le operazioni di gara di cui al successivo articolo 7 del presente Avviso.
3. Al termine delle operazioni di valutazione della documentazione amministrativa prodotta e di valutazione delle offerte presentate, si procederà a formulare proposta di aggiudicazione per ciascun lotto nei confronti dell'operatore economico che avrà formulato la maggior offerta (offerta al rialzo) rispetto al prezzo a base d'asta indicato per il lotto.
4. Non saranno accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo a base d'asta riportato per ciascun lotto.
5. Sono ammessi esclusivamente offerte pari al prezzo a base d'asta o offerte in aumento formulate per importi aumentati di euro 1,00 o multipli di essi.
6. Il singolo lotto non è frazionabile e pertanto l'offerta dovrà essere formulata per l'intera consistenza di ciascun lotto.
7. Possono essere presentate offerte per uno o più lotti, con le modalità di cui al successivo articolo 6.
8. Ad esclusione della specifica previsione di cui al successivo articolo 5 del presente Avviso, non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto.
9. Si provvederà a formulare l'aggiudicazione provvisoria, ove del caso, e successiva aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida per il lotto.

#### **Articolo 5**

##### **(Diritto di prelazione e condizione sospensiva per la cessione)**

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 175/2016, l'aggiudicazione in favore di ogni aggiudicatario provvisorio di ciascun lotto, nonché l'alienazione per le singole partecipazioni saranno sempre sottoposte alla condizione sospensiva del mancato

- esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci della Società, secondo le modalità e i termini indicati dai rispettivi statuti societari nella parte relativa al trasferimento delle quote, nonché alla clausola di gradimento laddove prevista.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto di cessione della quota a favore di ciascun aggiudicatario provvisorio, si dovrà attendere la scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione a decorrere dalla data di notifica ai soci della società dell'atto di aggiudicazione provvisoria, in conformità al suo Statuto.
  3. L'aggiudicazione e la formalizzazione della cessione, sono altresì sospensivamente condizionate all'accertamento della sussistenza in capo agli aggiudicatari dei requisiti per rivestire la qualità di socio, nonché all'ammissione nella compagine sociale secondo le deliberazioni adottate dagli organi della Società, conformemente alle disposizioni dei singoli Statuti, ivi inclusa l'espressione formale del gradimento nei casi esplicitamente indicati.

## **Articolo 6** **(Presentazione delle candidature)**

1. La domanda di partecipazione è redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 1 al presente Avviso e dovrà pervenire entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23.59 di detto termine.
2. La documentazione richiesta dovrà pervenire a mezzo raccomandata postale con A.R., o consegnata, anche a mano di terze persone, a: Direzione Generale della Ricerca - Ufficio II, Ministero dell'Università e della Ricerca, Largo Antonio Ruberti, n. 1, 00153, Roma.
3. Il recapito tempestivo e regolare del plico è ad esclusivo rischio del mittente e non farà fede il timbro postale di spedizione. Trascorso il termine fissato per la ricezione delle domande non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, anche se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore. Non sono ammesse domande di partecipazione od offerte recanti abrasioni o correzioni.
4. Il plico generale dovrà essere idoneamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo.
5. Esso dovrà recare ben visibile all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso sulla base dell'etichetta di cui all'Allegato 4 del presente Avviso, la seguente specifica: "NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTAZIONE DI GARA", nonché la dicitura "*Domanda relativa all'Avviso pubblico per la cessione delle partecipazioni societarie detenute dal Ministero dell'Università e della Ricerca nelle società Tecnoalimenti s.c.p.a. e Next Technology Tecnotessile Società Nazionale di Ricerca r.l., ai sensi e per gli effetti del piano di ricognizione ex art. 24 del TUSP adottato con decreto MIUR n. 486 del 6 marzo 2018 e del successivo DPCM n. 4772 del 7 agosto 2024*".
6. Il plico generale deve contenere al suo interno 2 buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: "Busta A. Domanda di partecipazione" e "Busta B. Offerta economica".
7. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere redatta sul modello di cui al

richiamato Allegato 1 al presente Avviso e in lingua italiana; dovrà essere inserita nella Busta A e dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a. dati identificativi dell'operatore economico che propone la domanda. In caso di persona giuridica, occorrerà indicare anche i dati identificativi del legale rappresentante;
  - b. dichiarazione di voler partecipare alla procedura per l'acquisizione della quota con indicazione del lotto d'interesse, secondo le condizioni e termini di cui al presente Avviso;
  - c. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di non trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente articolo 3 del presente Avviso;
  - d. dovranno essere altresì essere inseriti i documenti giustificativi dei poteri del sottoscrittore delle Dichiarazioni di cui ai precedenti punti b), c);
  - e. solo in caso che l'offerta sia presentata da/per una persona giuridica, la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 3, da inserirsi nella Busta A.
8. L'Offerta economica dovrà essere redatta sul modello di cui al richiamato Allegato 2 al presente Avviso, formulata in relazione a ciascun Lotto d'interesse e secondo i criteri di cui all'articolo 4, del presente Avviso. L'offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana, con l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto, e dovrà essere debitamente sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante dell'offerente, a pena di esclusione dalla procedura.
- Non saranno ammesse offerte indeterminate ovvero recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postille firmate dall'offerente o dal legale rappresentante dell'offerente.
- In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per il MUR.
9. Il MUR, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti e integrazioni inerenti alla domanda di partecipazione e alla documentazione presentata e reperire d'ufficio i bilanci approvati del proponente regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese, nonché l'atto costitutivo e lo statuto degli enti e/o dei soggetti proponenti.
10. La domanda di partecipazione e la relativa offerta economica sono irrevocabili e vincolano il proponente al perfezionamento del contratto di cessione, al prezzo dallo stesso indicato secondo i termini di cui al presente Avviso, per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire l'esercizio del diritto di prelazione.

## **Articolo 7**

### **(Apertura delle buste e aggiudicazione e formalizzazione della cessione)**

1. Il MUR procederà, in sede di apertura delle offerte, nell'ordine:
  1. Verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di presentazione delle offerte;
  2. Apertura dei plichi generali e verifica dell'integrità della Busta B relativa all'offerta economica;
  3. Esame della documentazione contenuta nella Busta A, ai fini della dichiarazione di

- ammissione/esclusione dei partecipanti;
4. Apertura della Busta B relativa all'offerta economica per i soli proponenti ammessi;
  5. Proposta di aggiudicazione per ciascun lotto al miglior offerente sulla base del criterio di cui al precedente articolo 4 del presente Avviso.
2. Qualora due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta, si procederà all'aggiudicazione provvisoria a favore del proponente la cui offerta sia pervenuta prima in ordine temporale di presentazione, sulla base dell'automatica attribuzione del numero di protocollo assegnato al momento della presentazione.
  3. La proposta di aggiudicazione sarà formalizzata con successivo provvedimento.
  4. Con la notifica alle Società di cui all'art. 2 del presente Avviso (e ai singoli soci) del predetto provvedimento si avviano i termini per l'esercizio del diritto di prelazione, conformemente a quanto riportato al precedente articolo 5 del presente Avviso e nei singoli Statuti.
  5. Decorsi i termini relativi all'esercizio del diritto di prelazione senza che questo venga legittimamente esercitato, e acquisiti tutti i documenti relativi al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura, l'Amministrazione formulerà aggiudicazione definitiva con successivo provvedimento da comunicarsi agli operatori economici interessati.
  6. A seguito della formale comunicazione del richiamato provvedimento si procederà alla stipula con le modalità di cui al successivo articolo 8 del presente Avviso.
  7. Il MUR non provvederà all'aggiudicazione definitiva a favore degli aggiudicatari provvisori in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci o di taluno di essi per l'intera partecipazione oggetto del singolo lotto, oltreché per l'eventuale mancato possesso dei requisiti necessari per la partecipazione.

### **Articolo 8**

#### **(Modalità di pagamento e stipulazione del contratto di compravendita)**

10. Oneri e spese relativi al trasferimento della quota, nonché eventuali spese contrattuali e di imposte, saranno sempre posti a carico di ogni aggiudicatario definitivo.
11. Il pagamento del prezzo offerto dovrà essere versato in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto di compravendita.
12. La stipula avrà luogo presso il notaio scelto dell'aggiudicatario e comunicato al Responsabile del Procedimento.

### **Articolo 9**

#### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). I dati di contatto della struttura organizzativa esercente le funzioni di Titolare, ai sensi della Direttiva ministeriale n. 1 del 8.01.2021, sono: Direzione generale della ricerca; casella PEC DGricerca@pec.mur.gov.it;
2. Le informazioni e i dati personali acquisiti e trattati in virtù del presente avviso sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. lgs 196/2003 come novellato dal D.lgs 101/2018.
3. In generale i dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a

conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e sottoposti a trattamento. I dati così raccolti saranno conservati per tutta la durata della procedura inerente al presente avviso, del rapporto con il Titolare e per un successivo periodo la cui durata è definita dalla normativa in materia di prescrizione. Decorso tale termine, i dati verranno cancellati ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche

4. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non potranno essere diffusi o comunicati esternamente a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dai soggetti autorizzati al trattamento ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni e altri responsabili del trattamento dei dati qualora il Titolare si avvalga di tali responsabili ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
5. È garantito all'interessato l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679.

### **Articolo 10 (Trasparenza)**

1. Il presente Avviso e i relativi Allegati sono pubblicati sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca ([www.mur.gov.it/it](http://www.mur.gov.it/it)) per 30 giorni nella sezione "Amministrazione Trasparente". È onere dell'operatore economico consultare la predetta sezione per eventuali aggiornamenti e/o precisazioni sulla presente procedura, oltreché per l'eventuale consultazione di F.A.Q;
2. Responsabile del procedimento è il dott. Fabrizio Cobis, dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale della ricerca;
3. Ai fini dello svolgimento della presente procedura, eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente tramite la propria casella PEC, alla casella di posta elettronica: [DGricerca@pec.mur.gov.it](mailto:DGricerca@pec.mur.gov.it), specificando nell'oggetto "Avviso pubblico ai fini della cessione di partecipazioni societarie del MUR". Saranno messi a disposizione degli interessati, che potranno farne richiesta al Responsabile del Procedimento con le modalità sopra indicate, i seguenti documenti: a) Statuto delle Società; b) Ultimo bilancio approvato dalle Società.

Roma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DIRIGENTE  
*Dr. Fabrizio Cobis*

#### ALLEGATI:

*All. 1) Modello domanda di partecipazione*

*All. 2) Modello Offerta Economica*

*All. 3) D.S.A.N. iscrizione Camera di Commercio*

*All. 4) Etichetta*